

STATUTO

**C.P.R. - CENTRO
POLIFUNZIONALE DI
RIABILITAZIONE
SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROSOLINI SR VIA SIPIONE 175

Numero REA: SR - 94012

Codice fiscale: 01123220897

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 22-12-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" Rep. n. 13592 Pagg. n. 10266	
A L L E G A T O "A"	
N° 13592 di Repertorio	N° 10266 di Raccolta
S T A T U T O	
DEL "C.P.R. - CENTRO POLIFUNZIONALE DI RIABILITAZIONE Società Cooperativa sociale"	
ART. 1	
COSTITUZIONE	
1.1 E' costituita, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e secondo i principi mutualistici, una società cooperativa a responsabilità limitata, con la denominazione:	
"C.P.R. - Centro Polifunzionale di Riabilitazione Società Cooperativa sociale".	
ART. 2	
SEDE	
2.1 La cooperativa ha sede in Rosolini (SR).	
ART. 3	
SCOPI	
3.1 La società si propone di far partecipare i "soci cooperatori" ai benefici della Cooperazione e della mutualità.	
Essa rientra nella categoria delle cooperative sociali di tipo "A" ai sensi dell'art. 1 Legge 8/11/1991 n. 381.	
Lo scopo quindi della Cooperativa è di contribuire a creare le condizioni nelle quali i soci possano esegui-	

	re, tramite la loro organizzazione, i servizi e le pre-
	stazioni appresso specificate, ai terzi, garantendo ai
	soci una remunerazione adeguata. Detta remunerazione
	scaturirà dai ricavi avuti dalla società, dedotte le
	spese, i costi di gestione, gli oneri finanziari, gli
	accantonamenti relativi alla gestione sociale e l'even-
	tuale residuo di bilancio.
	La Cooperativa è retta dai principi della mutualità pre-
	valente secondo quanto previsto dagli articoli
	2512-2513 e 2514 del codice civile.
	La Cooperativa potrà svolgere la propria attività av-
	valendosi anche delle prestazioni lavorative di sogget-
	ti diversi dai soci
	ART. 4
	OGGETTO SOCIALE
	4.1 La cooperativa, per raggiungere lo scopo mutuali-
	stico espletterà i seguenti servizi:
	NEURORIABILITAZIONE (Kinesi-terapia, psico-motricità,
	Logoterapia, terapia occupazionale);
	TERAPIA FISICA;
	TERAPIA STRUMENTALE.
	In particolare la cooperativa potrà svolgere le seguen-
	ti attività:
	- l'istituzione di un Centro di Servizio so-
	cio-riabilitativo, assistenziale e sanitario degli han-

	dicappati in forma grave e degli anziani;
- l'accoglienza nel Centro di soggetti handicappati e	
anziani di tutte le età che presentino una totale assen-	
za di autonomia e di autosufficienza e che siano, quin-	
di, bisognosi di protezione, di guida e di assistenza	
continua e permanente;	
- l'istituzione di servizi di assistenza sanitaria per	
gli handicappati e anziani in forma grave, atti a preve-	
nire ulteriori complicazioni ed aggravamenti;	
- l'istituzione di corsi di riabilitazione degli handi-	
cappati e anziani che presentino possibilità di recupe-	
ro, anche minimo, della funzionalità psico-fisica favo-	
rendone il reinserimento, anche temporaneo nell'ambito	
di vita originario;	
- la realizzazione di Comunità alloggio degli handicap-	
pati medio-gravi di ambo i sessi e per gli anziani;	
- l'istituzione di un servizio di assistenza domicilia-	
re per gli handicappati inamovibili e degli anziani.	
- potrà svolgere le proprie attività non solo in favo-	
re degli inabili ma anche in favore dei minori, degli	
anziani, delle gestanti e delle ragazze madri e fami-	
glie, nonché di altri soggetti in condizione di disa-	
gio familiare e culturale ed a rischio di esclusione so-	
ciale, dei destinatari;	
- erogare interventi di formazione (professionale, con-	

5 di 32

6 di 32

		centri di accoglienza per ospitalita' diurna o residen-
		ziale temporanea, soggiorni vacanze, comunita' di tipo
		familiare, assistenza domiciliare, case di riposo, case
		accoglienza, istituti di ricovero, centri di accoglien-
		za per ospitalita' diurna o residenziale temporanea, se-
		gretariato sociale, servizio sociale professionale, te-
		lesoccorso, trasporto di soggetti diversamente abili,
		ed ogni attivita' di servizio ed intervento socio assi-
		stenziale i cui standard strutturali ed organizzativi
		siano definiti da norme locali, regionali, nazionali e
		comunitarie vigenti e future;
		4.2 Per il raggiungimento degli scopi sociali la coope-
		rativa si avvarrà di procedure di programmazione plu-
		riennale finalizzate allo sviluppo aziendale, costi-
		tuirà altresì, fondi per lo sviluppo tecnologico ed il
		potenziamento aziendale; potrà compiere operazioni mobi-
		liari ed immobiliari di qualsiasi genere. Potrà inoltre
		compiere tutte le operazioni bancarie e finanziarie ine-
		renti all'oggetto sociale, ricorrere al credito, con-
		trarre mutui e concedere ipoteche, assistere i soci ne-
		le stesse operazioni, ad esclusione di attività di rac-
		colta di risparmio fra il pubblico, e ad esclusione del-
		le attività di cui all'art. 1 della Legge 2 gennaio
		1991 n. 1.
		Per il raggiungimento degli scopi sopra menzionati, la



cooperativa potrà usufruire di contributi e fianziamen-	
ti da parte dello Stato, della Regione e di ogni altro	
Ente Pubblico e privato, nonchè da Comunità e dalla Co-	
munità Europea.	
4.3 La cooperativa, su deliberazione del Consiglio di	
Amministrazione potrà aderire ad Associazioni nazionali	
di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, a	
consorzi, cooperative e società.	
4.4 Potrà inoltre raccogliere prestiti dai soci per il	
raggiungimento degli scopi sociali, secondo quanto sta-	
biliscono le norme in vigore. Potrà acquistare quote	
proprie.	
ART. 5	
DURATA	
5.1 La cooperativa ha la durata di 50 anni e potrà es-	
sere prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
ART. 6	
SOCI	
6.1 Il numero dei soci è illimitato e non può essere in-	
feriore a quello previsto dalla legge.	
I soci sono suddivisi in due categorie:	
a) soci operatori;	
b) soci sovventori;	
c) soci volontari.	
Possono acquisire la qualifica di soci operatori i:	

	medici, psicologi, assistenti sociali, terapisti della
	riabilitazione, massofisioterapisti, ausiliari di assi-
<i>Spese</i>	stenza, infermieri, insegnanti di educazione fisica.
	Possono essere altresì soci le persone fisiche aventi i
<i>funz</i>	requisiti di tecnici di settore e di tecnici di ammini-
	strazione nel numero strettamente necessario al buon
	funzionamento della cooperativa.
	Possono acquisire la qualifica di soci sovventori le
	persone fisiche e giuridiche che intendono sottoscrive-
	re e versare quote di capitale sociale al fine di parte-
	cipare, finanziariamente, al raggiungimento degli scopi
<i>Amministrativo</i>	sociali. L'ammissione dei soci sovventori è limitata fi-
	no al massimo di un terzo dei voti spettanti a tutti i
	soci.
	Possono acquisire la qualifica di soci volontari coloro
	che prestano la loro attività gratuitamente in favore
	della società. Ai soci volontari si applica la discipli-
	na di cui all'art. 2 della legge 8/11/1991 n. 381.
	Ogni socio può sovvenzionare a titolo gratuito, senza
	interessi, la Cooperativa stessa, qualora particolari e-
	sigenze lo richiedano su semplice richiesta del Presi-
	dente.
	6.2 Chi desidera diventare socio deve presentare doman-
	da scritta all'Organo Amministrativo specificando il
	proprio cognome, nome, luogo e data di nascita, domici-

10 di 32

d) che non osserva le disposizioni contenute nello sta-	
tuto, o nel regolamento, oppure nelle deliberazioni le-	
galmente prese dagli organi sociali competenti;	
e) che, senza giustificati motivi, non adempie puntual-	
mente gli obblighi assunti a qualunque titolo verso la	
società.	
8.2 Nei casi indicati alle lettere d) ed e) il socio i-	
nadempiente deve essere inviato, a mezzo di lettera rac-	
comandata, ad adempiere le proprie obbligazioni; la e-	
sclusione potrà aver luogo solo trascorso un mese dal	
detto invito, e semprechè il socio si mantenga inadem-	
piente.	
Si applica il disposto dell'articolo 2533 codice civile.	
ART. 9	
MORTE DEL SOCIO	
9.1 Nel caso di morte del socio, la società continuerà	
con gli eredi, o legatari del defunto, purchè essi ab-	
biano i requisiti per l'ammissione.	
9.2 Entro un anno dalla data del decesso gli eredi o	
legatari dovranno indicare quello di loro che assumerà	
la qualità di socio o che li rappresenterà di fronte al-	
la società.	
ART. 10	
LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA	
10.1 Il socio receduto od escluso e gli eredi o legata-	

	ri del socio defunto, quando non trova applicazione
<i>Scatti</i>	l'articolo precedente, avranno diritto al rimborso se-
	condo le modalità previste dall'articolo 2535 codice ci-
	vile.
<i>Scatti</i>	10.2 Il pagamento deve essere fatto entro centottanta
	giorni dall'approvazione del bilancio stesso.
	10.3 le somme spettanti ai soci uscenti o agli eredi o
	legatari dei soci defunti, se non riscosse entro cinque
	anni dall'offerta, saranno devolute alla riserva legale.
	10.4 In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondo-
<i>Scatti</i>	no per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclu-
	sione sono avvenuti verso la società per il pagamento
	dei conferimenti non versati, e verso i terzi nell'ambito
	della quota sottoscritta e non versata, per le obbliga-
	zioni assunte dalla società fino al giorno in cui la
	cessazione della qualità di socio si è verificata. nel-
	lo stesso modo e nello stesso termine sono responsabili
	gli eredi o legatari del socio defunto.
	ART. 11
	PATRIMONIO SOCIALE
	11.1 Il patrimonio della società è costituito:
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato
	da un numero illimitato di quote del valore nominale
	ciascuna di Euro 250 (duecentocinquanta).
	nessun socio può possedere una frazione del capitale so-

14 di 32

		amministrazione.
<i>Dee</i>	12.2	La suddetta disposizione si applica anche alle sottoscrizioni di capitale effettuate dai soci durante la vita della società.
<i>John</i>		ART. 13
		CESSIONE DELLE QUOTE SOCIALI
<i>John</i>	13.1	le quote sociali non possono essere cedute senza l'autorizzazione preventiva del Consiglio di amministrazione, a meno che il trasferimento non avvenga a favore di altro socio, tranne per le azioni dei soci sovventori che sono nominative trasferibili e le azioni di partecipazione cooperativa che possono essere nominative o al portatore, a condizione che, in questo secondo caso, siano interamente liberate.
	13.2	Colui che intende alienare integralmente o parzialmente la propria partecipazione deve comunicare al Consiglio di amministrazione, con lettera raccomandata, il nome, la residenza e tutte le generalità dell'aspirante acquirente, con indicazione specifica dei requisiti personali da questi posseduti e del prezzo pagato per la cessione.
	13.3	L'organo amministrativo deve deliberare entro trenta giorni dalla ricezione della raccomandata di cui sopra e comunicare le proprie determinazioni al socio tramite raccomandata. In caso di silenzio, decorsi i

trenta giorni, l'autorizzazione alla cessione si inten-	
de concessa.	
ART. 14	
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO	
14.1 L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicem-	
bre di ogni anno.	
14.2 L'Organo Amministrativo che predispone la bozza di	
bilancio prevede in esso l'erogazione del ristorno ai	
soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condi-	
zioni stabilite dalla normativa vigente e dalle disposi-	
zioni del presente statuto o dall'eventuale apposito re-	
golamento.	
Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori propor-	
zionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
dall'eventuale apposito regolamento, i quali - in via	
generale - debbono considerare l'apporto lavorativo a	
favore della società.	
L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni	
a ciascun socio:	
a) in forma liquida;	
b) mediante aumento proporzionale alle rispettive quote	
o con l'emissione di nuove quote di capitale;	
Alla fine di ogni esercizio sociale l'assemblea o il	
Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione	

		del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi
		entrambi con criteri di oculata prudenza.
		14.3 Gli avanzi netti di gestione, calcolati al netto
		di eventuali ristorni o integrazioni di remunerazione
		ai soci, saranno così destinati:
		a) il tre per cento (3%) dell'utile di esercizio ai fon-
		di mutualistici per la promozione e lo sviluppo della
		cooperazione;
		b) sull'avanzo netto di gestione al netto del 3% di cui
		alla lettera a), il trenta per cento (30%) al fondo di
		riserva;
		c) un dividendo ai soci nella misura massima degli inte-
		ressi spettanti ai detentori di buoni postali fruttife-
		ri maggiorato di due virgola cinque (2,5) punti;
		d) un dividendo ai soci sovventori maggiorato fino al
		due per cento rispetto a quello spettante ai soci ordi-
		nari; la percentuale di maggiorazione verrà determinata
		dall'assemblea;
		e) un dividendo ai soci di partecipazione cooperativa
		maggiorato del due per cento rispetto a quello spettan-
		te ai soci ordinari;
		f) l'eventuale rimanenza sarà destinata a fini mutuali-
		stici dall'assemblea oppure dal consiglio di amministra-
		zione quando ne sia da questa delegato, ai sensi del-
		l'art. 2536, codice civile.



14.4	L'assemblea può sempre deliberare che, in deroga alle disposizioni del precedente comma e ferma restando in ogni caso la devoluzione di almeno il tre per cento degli utili ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo alla cooperazione, per il resto totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta a fondi di riserva; oppure che, sempre ferma restando la detta percentuale del 3% da destinare ai suddetti fondi mutualistici, venga aumentata la quota destinata agli scopi di cui alla lettera f), detratta la quota di cui alla lettera a).
14.5	Tutte le riserve esistenti non sono ripartibili tra i soci durante la vita della società.
14.6	In sede di approvazione del bilancio l'assemblea ordinaria delibera sull'approvazione degli stati di attuazione dei programmi pluriennali, di cui all'art. 5 della legge 31/1/1992, n. 59, previo parere dell'assemblea speciale dei soci di partecipazione cooperativa.
ART. 15	
CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA	
15.1	L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente della Cooperativa o dall'Amministratore Unico, ogni anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 2364 cod.civ, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio

19 di 32

20 di 32

	statuto dalla legge o sottoposti al suo esame dagli am-	
	ministratori.	
	E' di competenza dell'assemblea straordinaria:	24 3
	a) le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto	
	della società:	
	b) la liquidazione della società, la nomina ed i poteri	
	dei liquidatori.	
	16.1 L'assemblea ordinaria in prima convocazione è re-	
	golarmente costituita con la presenza di tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti spettanti a tutti	
	i soci aventi il diritto di voto; in seconda convocazio-	
	ne qualunque sia il numero dei soci presenti e rappre-	
	sentati.	
	16.2 Le deliberazioni sono prese a maggioranza assolu-	
	ta dei voti presenti e rappresentati all'adunanza.	
	16.3 L'assemblea straordinaria in prima convocazione	
	delibera con il voto favorevole di tanti soci che rap-	
	presentino più della metà dei voti spettanti a tutti i	
	soci.	
	16.4 In seconda convocazione l'assemblea ordinaria de-	
	libera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere tratta-	
	ti nella prima, qualunque sia il numero di soci interve-	
	nuti. L'assemblea straordinaria, in seconda convocazio-	
	ne, delibera con il voto favorevole di tanti soci che	
	rappresentino più del terzo del numero complessivo dei	

	soci. Tuttavia, anche in seconda convocazione è necessa-	
	rio il voto favorevole di tanti soci che rappresentino	
	più della metà del numero complessivo dei soci per le	
	deliberazioni concernenti lo scioglimento anticipato	
	della società e il trasferimento della sede sociale all-	
	l'estero. In tali ipotesi ai soci assenti o dissenzien-	
	ti spetta il diritto di recesso, che deve essere eserci-	
	tato nei tempi e nei modi previsti dalla legge.	
	16.5 L'assemblea straordinaria delibera sulle procedu-	
	re di programmazione pluriennale finalizzate allo svi-	
	luppo (e/o all'ammodernamento) aziendale, e sull'emis-	
	sione di azioni di partecipazione cooperativa.	
	16.6 Il cambiamento dell'oggetto sociale deve essere	
	approvato in ogni caso dalla unanimità dei soci.	
	16.7 L'assemblea è di norma presieduta dal presidente	
	del consiglio di amministrazione o dall'amministratore	
	unico o da altro socio designato dagli intervenuti. Il	
	presidente dell'assemblea nomina il segretario sceglien-	
	dolo anche tra i non soci.	
	ART. 17	
	VOTO	
	17.1 Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che	
	risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta	
	giorni, e che non siano in mora nei versamenti delle	
	quote sottoscritte. I soci sovventori esercitano il di-	

	ritto di voto nei limiti previsti dalla legge.
	17.2 le elezioni alle cariche sociali avverranno a mag-
	gioranza relativa, ma potranno anche avvenire per ac-
	clamazione.17.3 Ciascun socio ha un solo voto qualun-
	que sia l'ammontare della quota sottoscritta. I soci
	persone giuridiche hanno da uno a cinque voti.
	17.4 I soci hanno facoltà di farsi rappresentare sol-
	tanto da altri soci mediante delega scritta: ciascun so-
	cio può rappresentare non più di tre soci.
	17.5 Non hanno diritto di voto nell'assemblea generale
	i soci di partecipazione cooperativa.
	ART. 18
	ASSEMBLEA SPECIALE DEI SOCI DI PARTECIPAZIONE COOPERATI-
	VA
	18.1 L'assemblea speciale dei soci di partecipazione
	cooperativa viene convocata dal consiglio di amministra-
	zione o dal rappresentante comune o quando ne sia fatta
	richiesta da un terzo dei possessori.
	L'assemblea in particolare delibera:
	- sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
	- sulla costituzione di un eventuale proprio fondo per
	le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e
	sul relativo rendiconto;
	- esprime annualmente un parere motivato sullo stato di
	attuazione dei programmi pluriennali di sviluppo e am-

	modernamento.	
	Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e	
	chiederne estratti; può inoltre assistere alle assem-	
	blee dei soci con facoltà impugnativa, deve provvedere	
	all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea spe-	
	ciale e tutelare gli interessi comuni dei possessori di	
	"azioni di partecipazione cooperativa" nei rapporti con	
	la società.	
	Si applica quanto previsto dall'articolo 2540 codice ci-	
	vile.	
	ART. 19	
	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	
	19.1 La Società è amministrata da un amministratore Uni-	
	co o da un Consiglio di Amministrazione a discrezione	
	dell'assemblea che procede alla nomina.	
	Nel caso venga nominato un Consiglio di Amministrazione	
	esso dura in carica tre anni, mentre nel caso venga no-	
	minato un amministratore unico, esso dura in carica per	
	il tempo stabilito dall'assemblea che procede alla nomi-	
	na ed anche, eventualmente, a tempo indeterminato, fino	
	a revoca o dimissioni.	
	Gli amministratori sono sempre rieleggibili e sono di-	
	spensati dal prestare cauzione.	
	Il consiglio di amministrazione è composto da tre soci	
	eletti dall'assemblea fra i soci o i delegati degli en-	

	ti e delle persone giuridiche socie; i soci sovventori
	possono essere nominati amministratori, purchè la mag-
	gioranza degli amministratori sia costituita da soci co-
	operatori.
	Il consiglio di amministrazione, nella prima riunione,
	elegge tra i propri membri, il presidente ed il vi-
	ce-presidente.
	Funge da segretario del consiglio, un consigliere o un
	estraneo appositamente invitato.
	Gli amministratori sono rieleggibili.
	19.2 Gli amministratori sono dispensati dal prestare
	cauzione, e gli eventuali compensi devono essere delibe-
	rati dall'assemblea dei soci. L'indennità per particola-
	ri incarichi è stabilita dal consiglio di amministrazio-
	ne sentito il parere del collegio sindacale.
	L'organo amministrativo può istituire comitati tecnici
	stabilendone la composizione, le attribuzioni e gli e-
	ventuali compensi.
	19.3 La firma e la rappresentanza sociale sono affida-
	te anche in giudizio all'amministratore unico, e nel ca-
	so di Consiglio di amministrazione al presidente e, nel
	caso di assenza o di impedimento al vice-presidente con
	facoltà altresì degli stessi di promuovere azioni ed i-
	stanze giudiziali ed amministrative di ogni ordine e
	grado e di nominare per essi atti procuratori di pro-

	pria fiducia.	
	L'organo amministrativo può nominare procuratori ad ne-	
	gotia conferendo loro parte dei propri poteri con chia-	
	ra determinazione e la firma sociale limitatamente ai	
	poteri conferiti.	
	19.4 Il consiglio di amministrazione si raduna, anche	
	in luogo diverso dalla sede sociale purché in Italia, o	
	altro Paese dell'Unione Europea, tutte le volte che il	
	presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta	
	richiesta scritta da ciascuno dei suoi membri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con lettera	
	ovvero tramite posta elettronica certificata da inviare	
	almeno tre giorni prima a ciascun membro del consiglio	
	e dell'organo di controllo o del revisore, se nominati,	
	o, in caso di urgenza, con posta elettronica certifica-	
	ta, telegramma, telefax o messaggio di posta elettroni-	
	ca da spedire almeno un giorno prima.	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni	
	del consiglio di amministrazione, anche in difetto	
	di formale convocazione, quando siano presenti tutti	
	gli amministratori e tutti i sindaci effettivi o il re-	
	visore, se nominati.	
	Le riunioni del consiglio di amministrazione si potranno	
	svolgere anche per video, audio o tele conferenza a	
	condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere i-	

	dentificato da tutti gli altri e che ciascuno dei parte-
	cipanti sia in grado di intervenire in tempo reale du-
	rante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché
	di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussi-
	stendo queste condizioni, la riunione si considera tenu-
	ta nel luogo in cui si trovano il presidente ed il se-
	gretario.
	19.5 L'Organo amministrativo provvede, in conformità
	delle leggi e dello statuto, alla amministrazione della
	società compiendo tutti gli atti di ordinaria e straor-
	dinaria amministrazione che non sono espressamente ri-
	servati all'assemblea.
	L'organo amministrativo revoca e nomina il personale
	tecnico, amministrativo e l'organico del personale ne-
	cessario al funzionamento dell'azienda fissandone le
	mansioni, i compiti, le responsabilità e le retribuizio-
	ne così come per gli amministratori sentito il parere
	del collegio sindacale.
	L'organo amministrativo è autorizzato ad istituire e
	sopprimere filiali, succursali e dipendenze in qualsia-
	si luogo, sia in Italia che all'estero.
	ART. 20
	COLLEGIO SINDACALE
	20.1 Il funzionamento tecnico ed amministrativo della
	Società potrà essere disciplinato da un regolamento in-

	terno da predisporre dall'Assemblea dei soci.	
	Nello stesso regolamento potranno essere stabiliti i po-	
	teri del direttore tecnico se sarà nominato, l'ordina-	
	mento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno co-	
	stituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economi-	
	co dei dipendenti della Società.	
	Art. 21	
	21.1 In qualunque caso di scioglimento della Società	
	l'Assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 16	
	primo e secondo comma, nominerà uno o più liquidatori	
	preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di	
	liquidazione deve essere destinato ai fondi mutualisti-	
	ci per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	Art. 22	
	Qualora sussistano le condizioni previste dall'articolo	
	2543 comma 1 del codice civile, la cooperativa provvede	
	alla nomina del Collegio Sindacale.	
	In caso di nomina il Collegio Sindacale, i cui membri	
	possono essere scelti tra soci e non soci, si compone	
	di tre membri effettivi e di due supplenti, destinati a	
	subentrare in ordine di anzianità agli effettivi che e-	
	ventualmente si rendessero indisponibili nel corso del	
	mandato. I Sindaci sono eletti dall'assemblea, la quale	
	provvederà alla nomina del Presidente.	

29 di 32

vidualmente, ad atti di ispezione e controllo; devono effettuare gli accertamenti periodici e quant'altro stabilito per legge. Di ogni ispezione, anche individuale, deve compilarsi verbale da inserire nell'apposito libro. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni 90 giorni.

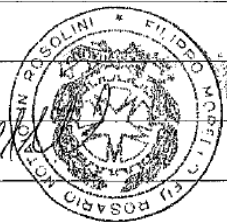
Il sindaco che non assista senza giustificato motivo alle Assemblee, o durante un'esercizio sociale a 2 adunanze o riunioni dell'Organo Amministrativo e del Collegio Sindacale, decade dalla carica.

Art. 24

Per tutto quanto non è regolato dall'atto costitutivo, di cui il presente statuto fa parte integrante, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative, sulle cooperative sociali, rette secondo la disciplina delle società a responsabilità limitata e coi principi della mutualità prevalente.

Area W: [firma]

[firma]



[illegible]

32 di 32